

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966

(107^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo » (193) (D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge):

PRESIDENTE Pag. 1968, 1969, 1971
ARTOM 1969, 1970
GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1971
LO GIUDICE, *relatore* 1968, 1969, 1970
MARTINELLI 1969, 1970
PELLEGRINO 1970
STEFANELLI 1970

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1769) (D'iniziativa del senatore Murdaca) (Discussione e rinvio) e: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (1941) (D'iniziativa dei deputati Breganze ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1958, 1961, 1963, 1964, 1966, 1968
ARTOM 1960, 1963

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Pag. 1960, 1961, 1963, 1964
LO GIUDICE 1960, 1961, 1965, 1966
MARTINELLI 1963, 1964
PELLEGRINO 1963
SALERNI, *relatore* 1958, 1960, 1961, 1963, 1964
1965, 1966, 1968

« Proroga, a favore dell'UNIRE, dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse di cavalli » (1818) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1982, 1983
CUZARI, *relatore* 1982

« Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123 » (1927) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione del disegno di legge):

PRESIDENTE 1971, 1973, 1974, 1981, 1982
ARTOM 1975, 1977, 1982
BERTOLI 1973, 1974
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1973, 1980
CUZARI 1975
DE LUCA 1977
MARTINELLI, *relatore* 1971, 1977, 1978
SALERNI 1978
STEFANELLI 1977

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini e Roda sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Forma e Passoni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Colombo Vittorino e Gioia e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Murdaca: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1769); discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Breganze ed altri: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (1941) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Murdaca: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Breganze, Pennacchini, Migliori, Bosisio, Maria Eletta Martini, Amatucci, Tenaglia, Zugno, Baroni, Baldi, Armani, Ruffini, Gasco, Sgarlata: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

SALERNI, relatore. Abbiamo al nostro esame due disegni di legge sullo stesso argomento: uno è d'iniziativa dei deputati Breganze ed altri, l'altro d'iniziativa del senatore Murdaca. Poichè il primo dei disegni di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati, c'intratteremo su di esso per decidere eventualmente, in un secondo tempo, se l'altro debba ritenersi superato o meno.

Credo che la procedura da me proposta possa incontrare il consenso della Commissione.

Il disegno di legge n. 1941, recante come titolo: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria », trova i propri precedenti (per non riferirci che ai più recenti) nella legge 30 luglio 1959, n. 559 e, successivamente, nella legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

Si ritenne allora (e l'argomento può considerarsi anche oggi valido) che fosse equo e giusto, oltre che utile, seguire la prassi di ristabilire l'equilibrio in materia tributaria ed estendere il beneficio del condono al settore delle violazioni di legge non costituenti reato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332, infatti, nel concedere amnistia e indulto anche per violazione di norme di carattere tributario, non poteva riferirsi (per sua natura) se non a fatti costituenti reato, limitando la estensione del beneficio alle infrazioni commesse entro il 31 marzo 1966.

Di qui l'opportunità d'integrare il precedente provvedimento del 1966 (appunto con criterio equitativo) con la parallela concessione del beneficio del condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e quindi perseguibili con soprattasse o pene pecunarie che abbiano il carattere di obbligazioni civili.

Ovviamente, il beneficio comporta garanzie e limiti temporali, che, nei singoli casi, ne condizionano la concessione e l'applicazione.

Peraltro, non potrebbe non rilevarsi come i precedenti provvedimenti in materia abbiano conseguito utili risultati sia per l'erario che per i contribuenti, avendo consentito

l'immediata e definitiva sistemazione di numerosissime vertenze (con il superamento dell'alea che ogni controversia presenta), nonchè la sollecita acquisizione di entrate per l'erario dello Stato, con un conseguente, positivo effetto per gli enti locali interessati (in base ai rispettivi diritti) sia per quanto riguarda l'imposizione diretta, sia per quanto attiene all'imposizione indiretta.

Pertanto, la concessione del beneficio è stata opportunamente condizionata al pagamento dei diritti dovuti o evasi, oppure, secondo i casi, all'adempimento delle formalità omesse, secondo le norme contenute nelle singole leggi tributarie.

Il limite temporale di efficacia della concessione del beneficio è stato opportunamente fissato nel termine massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, l'articolo 1 attiene all'oggetto, ossia al contenuto del beneficio e, pertanto, specifica che il condono è applicabile a tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni di natura non penale (« maggiorazioni ») previste dalle varie leggi tributarie e viene concesso per le sanzioni relative a illeciti civili, ossia per le sanzioni di natura amministrativa concernenti le imposte dirette, ordinarie e straordinarie, le tasse e le imposte indirette sugli affari, la conservazione del nuovo catasto sui terreni.

Per tutte queste infrazioni il condono non ha limiti quantitativi, essendo esso subordinato all'adempimento delle condizioni previste nell'articolo 2 per quanto riguarda le imposte dirette, nonchè all'adempimento delle condizioni contemplate nell'articolo 3 per tasse e imposte indirette sugli affari.

Per quanto riguarda la materia doganale, nessun limite d'importo è fissato per le pene pecuniarie relative alle infrazioni tassativamente elencate nelle lettere *e*), *h*), *l*), *m*) dell'articolo 1, concernenti, rispettivamente, le pene pecuniarie sull'illegittimo possesso degli apparecchi di accensione, sull'omissione o sulla intemperività nell'adempimento delle formalità, oppure ancora sulla inosservanza di disposizioni relative alla nominatività obbligatoria dei titoli azionari; nonchè relative alle infrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sulla ritenuta di

acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società; sulle infrazioni in materia di servizi di riscossione delle imposte dirette, sulla coltivazione indigena del tabacco. Le infrazioni contemplate dalle lettere *d*), *f*), *g*), *i*) dello stesso articolo 1 sono, invece, condonate fino al limite massimo di lire 200 mila. Queste ultime infrazioni concernono, rispettivamente: 1) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione; nonchè quelle previste dalle leggi sulle imposte erariali di consumo, dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici; 2) le soprattasse relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale, nonchè relative alle infrazioni in materia di diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione.

Anche per quanto attiene alla materia delle dogane, delle imposte di fabbricazione e ai diritti erariali di consumo la concessione del condono è subordinata all'adempimento di determinate condizioni che sono specificate nell'articolo 4.

Analogamente la concessione del condono in materia di finanza locale è condizionata all'adempimento di determinati oneri o, secondo i casi, di determinate formalità ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto.

Sono anche degni di rilievo il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 1.

Ai sensi del penultimo comma, invero, nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645) non si può chiedere la dichiarazione di fallimento, nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi dei contribuenti morosi, che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta e delle maggiorazioni dovute.

A norma dell'ultimo comma, inoltre, non si può disporre la esclusione dal beneficio della restituzione dell'IGE (alla esportazio-

ne) nei confronti delle ditte esportatrici, che siano incorse più volte in alcune delle sanzioni previste dal regio-decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni.

Opportunamente — per non aggravare la situazione finanziaria degli enti locali — con l'ultimo comma dell'articolo 5 il condono è stato escluso per le soprattasse dovute per gli accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Un principio giuridico di basilare importanza (attinente alla obbligatorietà dei bilanci e, quindi, alla definitività degli obblighi assunti dallo Stato e dagli enti locali in materia di spesa pubblica) è, infine, quello contemplato nell'articolo 6, in base al quale è fissata la definitività e, quindi, la irripetibilità dei tributi, dei diritti, delle maggiorazioni e degli interessi di mora, corrisposti per beneficiare delle disposizioni della legge.

Sono queste, onorevoli senatori, le considerazioni che postulano l'approvazione del disegno di legge, come è già avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, per cui lo raccomando alla vostra considerazione.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei brevemente richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il termine di 120 giorni stabilito dalla legge non pare che possa consentire ai contribuenti residenti nelle zone colpite dalle recenti alluvioni di usufruire di questa agevolazione. Quindi, il Governo è dell'opinione che sarebbe opportuno stabilire un termine maggiore — pari a 240 giorni — per i cittadini che si trovano nelle suddette condizioni. Vero è che il decreto successivo, che reca i provvedimenti in favore delle zone alluvionate, stabilisce la sospensione generale dei termini; ma poichè dubito che questa provvidenza possa trovare applicazione, perchè questo disegno di legge viene ad essere approvato dopo l'approvazione del decreto, mi permetto di suggerire alla Commissione di aggiungere, alla fine, un articolo, in cui si precisi che per i contribuenti residenti in quelle zone il termine è elevato a 240 giorni.

A R T O M. A nome del Partito liberale italiano debbo ancora una volta far rilevare che siamo, in generale, contrari a tutto ciò che rappresenta un premio per coloro che hanno « peccato ». Trattandosi però di materia fiscale, dobbiamo osservare che si tratta, più che di una « assoluzione », di uno spostamento di termini che crea, quanto meno, la speranza di maggiori incassi per l'erario. C'è quindi la considerazione contingente del vantaggio che può derivare all'erario, che soppesce alquanto i nostri scrupoli. Quindi, mentre siamo contrari alle amnistie di carattere penale, diamo il nostro consenso ai condoni fiscali.

S A L E R N I, *relatore* La precedente amnistia fiscale che gettito ha dato?

A R T O M. Ha dato un gettito di circa 90 miliardi. Quello attuale sarà inferiore, e posso dire che il Ministro delle finanze, interrogato sulla possibilità che il condono potesse essere sufficiente per coprire alcune maggiori spese, ha espresso vivi dubbi. Quindi non dobbiamo farci molte illusioni.

Sento comunque il dovere di esprimere, come senatore di una zona alluvionata, quale quella di Firenze il mio ringraziamento per l'iniziativa del Governo di prorogare il termine di 120 giorni, previsto per l'adempimento delle formalità necessarie per beneficiare del condono, per i cittadini residenti nelle zone alluvionate.

L O G I U D I C E. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore per quanto riguarda le imposte dirette. All'articolo 2 del disegno di legge in esame, ultimo comma, si dice che il condono non si applica « per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per gli accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge »; all'articolo 5, in materia di finanza locale, al secondo comma, si dice: « Il condono non si applica per le soprattasse ». Mentre quindi all'articolo 2 si prevedono soprattasse e pene pecuniarie, all'articolo 5 si parla soltanto di soprattasse. In questo momento non ho presente se nel campo della finanza

locale, oltre alle soprattasse, ci siano anche delle pene pecuniarie.

SALERNI, *relatore*. In materia di finanza locale non ci sono pene pecuniarie: soltanto soprattasse.

LOGIUDICE. Se ciò è escluso, la precisazione non ha ragione di essere.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La lettera g) dell'articolo 1 si riferisce soltanto alle soprattasse relative alle infrazioni previste dalla legge in materia di finanza locale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1941 di cui do lettura:

Art. 1.

Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse.

Sono altresì condonate:

d) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento dei tributi evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e delle formalità omesse, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, numero 1745, semprechè si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalità e agli adempimenti omessi;

i) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1º maggio 1930, n. 611, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi di mora;

l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse;

m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di una altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle maggiorazioni dovute.

Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano incorse più volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si può disporre l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, dal beneficio della restituzione dell'I.G.E. alla esportazione.

(È approvato).

Art. 2.

Condizioni per la concessione del condono in materie di imposte dirette.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del

tributo, anche se siano stati notificati accertamenti d'ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di omissione di formalità o di adempimenti diversi dalla dichiarazione, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi alle formalità o adempimenti che risultino omessi.

Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate dei tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione, il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data medesima, il pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora.

Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Veronesi, Artom e Bosso un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione d'imposta purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dal citato articolo e dalle relative norme regolamentari ».

A R T O M . Faccio osservare che, se si accetta l'emendamento presentato dal Governo, il provvedimento dovrà tornare alla Camera. Quindi l'ostacolo del ritorno all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione dell'emendamento da noi proposto sarebbe superato.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero far presente che l'emendamento è stato presentato anche alla Camera ed è stato respinto dalla Commissione all'unanimità. Se si insiste, devo chiarire i motivi dell'opposizione.

S A L E R N I , *relatore*. Leggiamo l'articolo 13 della legge organica.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento comporta la sanatoria completa del tributo che si presume evaso. Ecco perchè il Governo è contrario.

S A L E R N I , *relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento.

M A R T I N E L L I . Collega Artom, come può conciliarsi questo emendamento con il principio secondo cui bisogna essere severi con gli evasori, a cui lei ha fatto appello all'inizio della discussione?

A R T O M . Non insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad elevare il termine di 120 giorni previsto negli articoli 3, 4 e 5, a 240 giorni in favore dei beneficiari del condono residenti nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica, emanati e da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

M A R T I N E L L I . Il mio brevissimo intervento non si propone di contestare nel merito l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, ma altre considerazioni.

Il provvedimento di condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria è vivamente atteso non solo da coloro i quali sono stati giustamente oggetto di sanzione tributaria, ma anche dagli uffici interessati.

Ora, è stato manifestato il dubbio che del provvedimento non possano beneficiare coloro che si trovano nelle zone alluvionate e si chiederebbe per i residenti in tali zone di portare il termine a 240 giorni.

Poichè io sono convinto che noi dovremo, così come è avvenuto dopo il disastro del Vajont, approntare molti altri provvedimenti per fronteggiare situazioni che si presenteranno, mi chiedo se il Governo non possa inserire questa norma in un altro disegno di legge che, certamente, nei prossimi mesi dovrà essere approntato nel quadro di una assistenza più adeguata in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni. Se questa soluzione non può essere accettata, chiederai al Sottosegretario se non possa fare in modo che la Camera approvi la modifica proposta, entro questa settimana, così che le nuove norme possano entrare in vigore entro il 31 dicembre.

P E L L E G R I N O . Faccio osservare che, in vista dell'approvazione di questo disegno di legge, gli uffici cominceranno ad invitare i contribuenti a pagare. Io sono preoccupato per i contribuenti delle zone alluvionate. Si potrebbe creare una situazione di ingiustizia nei confronti di coloro che saranno stati più solerti. Sarebbe quindi forse opportuno aspettare ancora una settimana

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

e varare il provvedimento con l'elevazione dei termini proposta dal Governo.

S A L E R N I , *relatore*. Ci sono delle situazioni veramente urgentissime. Alcuni contribuenti hanno già avuto l'ingiunzione di pagamento.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare un'osservazione. Il condono ha decorrenza dalla data di approvazione della legge, quindi il termine di 120 giorni decorrerà da quella data. Che il disegno di legge sia approvato oggi o tra una settimana non ha importanza ai fini del danno che ne può derivare ai contribuenti, anche perchè essendo stato il disegno di legge stesso già approvato dall'altro ramo del Parlamento, gli uffici già operano nella convinzione che il condono sarà approvato. Penso che nessun ufficio, in attesa della definitiva approvazione da parte del Senato, andrà a sollecitare il contribuente a pagare le pene pecuniarie previste.

Considerato questo, io non posso assumere l'impegno che la modifica sia approvata dalla Camera entro venerdì. Io posso impegnarmi a fare il possibile perchè ciò avvenga, ma non posso assumere un impegno tassativo in questo senso. Se la Commissione ritiene opportuno approvare il disegno di legge così com'è, esprimendo un voto favorevole alla proposta del Governo e raccomandando al Governo stesso di predisporre al più presto il provvedimento integrativo, io mi rimetto alla Commissione.

S A L E R N I , *relatore*. Mi permetto di raccomandare anch'io questa soluzione.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe, con l'emendamento proposto, di dare un ulteriore beneficio ai debitori delle zone alluvionate. Ma vi sono tre mesi di tempo per provvedere a questo. Mi pare che sarebbe opportuno approvare il disegno di legge così com'è. Il Sottosegretario dice che non può impegnarsi perchè la modifica sia approvata dalla Camera entro venerdì prossimo; io

faccio presenti le conseguenze che potrebbero derivare da un ritardo nell'approvazione del disegno di legge.

S A L E R N I , *relatore*. Ci assumiamo una grave responsabilità.

M A R T I N E L L I . Accogliamo allora come voto l'emendamento del Governo.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la Commissione prende atto di questo emendamento presentato dal Governo e raccomanda di trasformarlo in apposito disegno di legge, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei diritti doganali, dei diritti di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo evasi e dei relativi interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, per il condono delle pene pecuniarie si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 5.

Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 e subordinata al pagamento dei tributi dovuti ne' termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalità, alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora corrisposti.

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

(È approvato).

Art. 7.

Limite temporale per l'applicazione del condono.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

(È approvato).

Noi abbiamo preso in considerazione, in sede di esame dell'articolo 3, l'emendamento proposto dal Governo, sul quale siamo perfettamente d'accordo; ma la Commissione preoccupata che questo emendamento non possa essere approvato in tempo dalla Camera dei deputati per cui il disegno di legge rimarrebbe in sospeso, con tutte le conseguenze relative, ha preferito non modificare il testo del provvedimento.

Metto quindi ai voti il seguente ordine del giorno presentato dal senatore Martinelli e sottoscritto anche dai senatori Pellegrino, Salerni ed Artom, accettato dal Governo:

« La Commissione finanze e tesoro, discutendo il disegno di legge n. 1941, ha preso in esame l'emendamento proposto dal Governo tendente ad elevare il termine di 120 giorni a 240 giorni in favore dei beneficiari del condono residenti nei Comuni elencati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

La Commissione, nell'esprimere la sua adesione all'emendamento presentato dal Governo e nel desiderio di approvare definitivamente il disegno di legge, raccomanda che il contenuto dell'emendamento stesso venga trasfuso in un apposito disegno di legge da presentarsi con urgenza in modo che possa essere approvato prima della scadenza di 120 giorni ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1941 nel suo complesso.

(È approvato).

SALERNI, *relatore*. All'inizio della mia relazione io mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Commissione sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Murdaca (n. 1769) che ha lo stesso oggetto del disegno di legge testè approvato. Ora noi non lo possiamo completamente ignorare. A mio avviso, si dovrebbe risolvere la situazione dicendo che ormai è superato, perchè considerarlo assorbito significherebbe averlo discusso nel merito.

LOGIUDICE. Ma si tratta delle stesse norme.

SALERNI, *relatore*. L'assorbimento significa che un disegno di legge si unisce all'altro e che si discute sull'uno e sull'altro; ragion per cui, se noi parliamo di assorbimento del disegno di legge, questo dovrebbe

tornare alla Camera per opportuna conoscenza. Noi invece possiamo considerarlo superato.

L O G I U D I C E . Posso capire che si ritenga superato un emendamento, ma un disegno di legge può considerarsi superato solo se in contrasto con le finalità, con la struttura, con l'articolazione di un disegno di legge già approvato.

S A L E R N I , relatore. Ma se noi lo consideriamo assorbito, vuol dire che lo abbiamo discusso congiuntamente.

L O G I U D I C E . La Commissione si trova di fronte a due disegni di legge, uno d'iniziativa dei deputati Breganze ed altri, ed uno d'iniziativa del senatore Murdaca: la Commissione ha la possibilità di accettarli o di respingerli. Ma « superato » che cosa significa?

P R E S I D E N T E . Per dichiararlo superato bisogna che ne leggiamo il testo. Ne do, pertanto, lettura, pregando i colleghi di tenere sott'occhio entrambi i disegni di legge in modo da rilevarne le differenze.

Art. 1.

(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprechè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi, che nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

Art. 2.

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette).

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, semprechè nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

Art. 3.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopra citati.

Art. 4.

(Condizione per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Art. 5.

(Definitività dei tributi e diritti corrisposti).

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 6.

(Limite temporale per l'applicazione del condono).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 gennaio 1966.

SALERNI, *relatore*. Il testo del disegno di legge da noi approvato è più preciso, ma sostanzialmente i due testi corrispondono.

PRESIDENTE. Io ritengo che bisognerà andare cauti perchè il disegno di legge d'iniziativa del senatore Murdaca non si può considerare assorbito, in quanto in esso sono previste delle sanzioni diverse. Quindi per ora possiamo ritenere approvato il solo disegno di legge n. 1941.

Pertanto il disegno di legge d'iniziativa del senatore Murdaca rimane all'ordine del giorno della Commissione e la sua discussione viene rinviata ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo » (193) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Amadei Leonetto, Amendola Pietro, Bensi, Brodolini, Bucalossi, Corona Achille, Catella, Covelli, Cruciani, Di Gianantonio, Di Vittorio Berti Baldina, Durand de La Penne, Evangelisti, Ferioli, Forlani, Jozzelli, Montanti, Nannuzzi, Pennacchini, Pieraccini, Pirastu, Quintieri, Riccio, Servello, Scarpa, Simonacci, Vizzini e Zincone: « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue:

« L'Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con il fondo di dotazione;
- b) con il fondo di garanzia;
- c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2 ».

LOGIUDICE, *relatore*. Abbiamo già una volta, tempo addietro, illustrato la struttura, la funzione e l'attività svolta dall'Istituto per il credito sportivo, e anche di

recente, in occasione dell'approvazione, in sede deliberante, di un disegno di legge che parificava le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo alle cartelle fondiarie per i titoli di Stato. Qui dobbiamo intrattenerci brevemente sulla portata di questo articolo unico che modifica l'articolo 4 della legge istitutiva, cioè la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che prevede la possibilità di erogare mutui facendo ricorso alle seguenti voci: fondo di dotazione; fondo di garanzia; riserve ordinarie e riserve straordinarie; eventuali anticipazioni degli enti partecipanti; emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2 della predetta legge.

La innovazione che oggi si porta è quella di consentire la emissione delle obbligazioni per un importo pari non già a tre volte, ma a cinque volte il patrimonio.

Questa modificazione è motivata con la necessità che l'Istituto per il credito sportivo ha di ampliare le sue disponibilità finanziarie in modo che esse gli consentano di adempiere alle sue funzioni istituzionali, cioè a dire di concedere crediti, mutui a medio termine ad enti e istituti pubblici per la creazione di campi sportivi, attrezzature sportive in tutto il Paese, con particolare riferimento anche all'Italia meridionale.

Ora, poichè l'esperienza ha dimostrato che questo tipo di operazioni, al quale ricorrono, nella maggior parte dei casi, i Comuni, è riuscito ad essi particolarmente vantaggioso dato che hanno potuto procedere all'organizzazione ed all'attrezzatura degli sport minori, credo sia quanto mai opportuno accogliere questa modifica che prevede la emissione di obbligazioni per un importo pari a cinque volte il patrimonio dell'Istituto. Aggiungo, per concludere, che il disegno di legge è d'iniziativa parlamentare e che i rappresentanti di tutti i gruppi politici sono pienamente favorevoli all'iniziativa, ragion per cui lo raccomando all'approvazione della Commissione.

M A R T I N E L L I . Io debbo esprimere il mio consenso al disegno di legge n. 193, e faccio questo non solo perchè uf-

ficiosamente mi risulta che il Governo è desideroso che anche in questa sede venga espresso parere favorevole, ma anche perchè, forse, noi non abbiamo la possibilità di vedere illustrata convenientemente dalla stampa l'attività preziosa che questo Istituto svolge e della quale ha anche parlato il relatore, senatore Lo Giudice. Vi sono numerosi piccoli enti locali, che, nella impossibilità di dare con i mezzi propri impianti sportivi idonei alla gioventù, possono ampliarli o realizzarli attraverso il credito sportivo, mediante l'assunzione di mutui con interessi per loro sopportabili e una rateizzazione del rimborso del capitale che normalmente è contenuta in dieci anni, ma che qualche volta ha raggiunto il limite di quindici anni.

Ora, l'Istituto si procura i mezzi soltanto attraverso l'emissione di obbligazioni, perchè i suoi fondi sono estremamente modesti. Dando la possibilità, attraverso la modifica dell'articolo 4 della legge che istituisce l'Istituto per il credito sportivo, di emettere obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte, anzichè a tre volte, il patrimonio (che è costituito dal fondo di dotazione, dal fondo di garanzia, eccetera), noi in definitiva diamo una leva, a mio giudizio, sempre modesta, ma utile e, direi, preziosa, al fine dell'ampliamento dell'attività dell'Istituto.

Ecco le ragioni per la quali esprimo il mio voto favorevole al disegno di legge.

L O G I U D I C E , *relatore*. Alla Camera il provvedimento è stato approvato con il parere favorevole del Governo.

A R T O M . Faccio osservare che il patrimonio della società è in realtà di 4 miliardi e 600 milioni. Quindi, senza tener conto delle riserve, che non conosciamo, si vanno a superare i 25 miliardi.

P R E S I D E N T E . Nel disegno di legge non si dice chi garantisce le obbligazioni. Sarebbe, quindi, opportuno precisare che le obbligazioni sono garantite dallo Stato.

A R T O M . Ma non è che si emettono nuove obbligazioni. Io ho visto che l'aumento del fondo di dotazione e l'aumento del fondo di garanzia sono stati fatti con decreti ministeriali.

M A R T I N E L L I . L'oggetto specifico del disegno di legge è quello di modificare un articolo della legge istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo. Quindi la legge stessa rimane integra in tutta la sua portata.

S T E F A N E L L I . In linea di massima siamo d'accordo per l'approvazione del disegno di legge. Riteniamo però necessario raccomandare al Governo che si tenga conto delle richieste che vengono dalle piccole società.

Sappiamo che intorno al disegno di legge sono sorte delle perplessità, tanto è vero che sono passati più di due anni da quando si è iniziato l'esame del provvedimento. Tali perplessità sono comunque da collegare ad una certa critica che viene rivolta all'Istituto per il credito sportivo: secondo alcuni si concedono crediti alle grosse società e si trascurano le piccole, che trovano conforto soltanto nel sostegno che possono dare loro i comuni. E questo nonostante l'elenco che ci è stato fornito dal relatore e l'elenco di piccoli comuni fornito nel 1964 dal rappresentante del Governo. C'è da notare che tanto più piccole sono le società, tanto più piccoli sono i comuni alle quali esse si affidano, i quali hanno ben scarse possibilità di sostenerle. Io so, per l'esperienza che riguarda alcuni comuni della mia provincia, che nei bilanci comunali vi è una certa somma a disposizione per gli impianti sportivi. Si tratta dunque di un onere che ricade sui comuni e che i comuni non possono rifiutarsi di sostenere, trattandosi di far fronte ad esigenze relative all'attività sportiva dei giovani, di fronte alle quali si fa qualsiasi sacrificio.

Per questo le società si rivolgono ai comuni, i quali, però, non hanno alcuna pos-

sibilità finanziaria di far fronte a questi oneri.

Io so, per l'esperienza acquisita nei comuni della mia provincia, che tutti i comuni hanno preventivata nelle proprie possibilità di bilancio una certa somma, che poi viene approvata dalle autorità di controllo, per gli impianti sportivi. I comuni non possono dire di no di fronte alle esigenze della gioventù sportiva; è quindi necessario che il Governo tenga conto di queste necessità.

P E L L E G R I N O . Mi risulta che molte delle risorse del credito sportivo sono state consumate nel Lazio.

In tutta la Campania un solo comune è riuscito ad avere il credito sportivo, perchè se ne è interessato un deputato democristiano. Inoltre, altri colleghi hanno chiesto che venisse presentato un elenco dei comuni che hanno goduto di questi benefici, perchè bisogna tenere conto, innanzi tutto, delle necessità dei comuni del Mezzogiorno, i quali non hanno campi sportivi nè attrezzature di sorta. Invece si usa un metro diverso a seconda delle forze politiche: in determinati comuni i crediti vengono concessi anche in esuberanza rispetto al fabbisogno.

Sarebbe quindi oltremodo necessario avere un elenco dal quale risultino tutte le realizzazioni a favore dello sport, per vedere come vanno certe cose.

L O G I U D I C E , *relatore*. Vorrei fare due precisazioni. Anzitutto, quando esaminammo nel 1964, o all'inizio del 1965, una prima volta questo problema, io ebbi la possibilità di illustrare come erano stati distribuiti questi mutui e di esibire un elenco dal quale risultava che, in realtà, il Mezzogiorno, nel suo complesso, non aveva partecipato in proporzione a quello che è il suo peso, quale viene normalmente considerato; ma non è affatto vero che vi sia stata una concentrazione di mutui quasi esclusivamente nel Lazio, perchè molti e molti comuni del Centro-nord avevano

potuto attingere a questa fonte; e già allora si raccomandò che si tenesse conto delle esigenze del Mezzogiorno.

In secondo luogo, queste erogazioni si fanno soltanto a favore di enti pubblici e di enti locali, non di società. Le società, in quanto tali, non possono accedere al credito. È anche vero che esse, a loro volta, si rivolgono ai comuni — in tale senso io credo che si possa sottolineare l'esigenza che questo credito debba essere esercitato con particolare attenzione a favore del Mezzogiorno — e che nei piccoli comuni tale esercizio è stato trascurato. Aggiungo poi, come conoscenza personale, che il Mezzogiorno non è stato trascurato perchè il Consiglio dell'Istituto ha voluto deliberare altrimenti, ma perchè — diciamo pure — alcuni comuni del Mezzogiorno, che hanno presentato le domande, non sono stati molto solerti nell'allegare la documentazione adeguata, mentre altri più solerti e capaci sono riusciti ad arrivare prima e, data l'ineguaglianza dei fondi, sono stati accontentati. Nondimeno, è da sottolineare la necessità che si venga incontro in modo particolare alle esigenze dei comuni del Mezzogiorno che sono stati non adeguatamente tenuti presenti e che altresì si favoriscano i piccoli comuni in confronto dei medi e dei grandi, perchè questi ultimi hanno altre possibilità. In tale senso anch'io mi associo alla raccomandazione fatta dal senatore Pellegrino.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge presentato da appartenenti a tutti i Gruppi alla Camera dei deputati, condividendo l'osservazione del senatore Lo Giudice circa la distribuzione che è stata fatta dei mutui da parte dell'Istituto per il credito sportivo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123 » (1927) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N E L L I, *relatore*. Il disegno di legge ora in esame, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con una sola modifica proposta dal Governo, ha per scopo di integrare i mezzi a disposizione del fondo speciale per il finanziamento, a particolari condizioni di favore, delle medie e piccole industrie manifatturiere.

Con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, si stabilì di conferire 25 miliardi di lire, a carico dello Stato, al Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, istituito con lo stesso decreto-legge, e all'articolo 3 si attribuì al Fondo la facoltà di emettere obbligazioni fino all'importo nominale massimo di 75 miliardi di lire, in una o più volte mediante serie speciali di durata non superiore ai venti anni.

Noi tutti sappiamo che questo Fondo, la cui gestione è affidata all'Istituto mobiliare italiano, ha operato con notevole sollecitudine e con sensibilità apprezzabile nelle diverse situazioni che man mano si manifestavano nei vari luoghi, e, secondo i dati che mi sono stati forniti, ha ricevuto all'incirca 1.900 domande di mutui per un importo complessivo di oltre 300 miliardi di lire. Le delibere favorevoli sono state di poco inferiori a 300 e quelle perfezionate sono esattamente 260 con un'erogazione di circa 82 miliardi di lire.

Allora, se teniamo conto che alcune operazioni non sono state completate, che altre

devono essere effettuate per domande accolte, che il Fondo ha avuto 25 miliardi di lire in contanti e può utilizzare il ricavato di 75 miliardi di lire di obbligazioni, non è difficile vedere ad occhio e croce che non v'è più disponibilità per l'esame di altre situazioni e per interventi a sollievo di altre aziende.

Ciò premesso, passo ad esaminare gli articoli specifici del disegno di legge.

L'articolo 1 riguarda la possibilità di emissione di ulteriori obbligazioni per un importo massimo di 30 miliardi di lire, obbligazioni da emettere in una o più volte, secondo le norme ricordate derivanti dal decreto istitutivo del Fondo. In questo modo noi diamo al fondo stesso una nuova disponibilità. Poi, vi sono altre norme che si propongono di rendere più perfetta o meno difficoltosa l'applicazione degli interventi del fondo.

All'articolo 2 si stabilisce che può essere nominato un Commissario straordinario nelle aziende che sono oggetto di erogazioni di capitale da parte del Fondo, anche nell'ipotesi (dice testualmente l'articolo) « che si verificano eventi pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva ».

L'articolo 5 del decreto-legge già citato autorizzava la nomina di un Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze. In sede di conversione del decreto-legge in legge, l'aggettivo « gravi » è stato eliminato e sono state introdotte altre varianti. In ogni caso si doveva trattare di inadempienze ad obblighi assunti contrattualmente dalle imprese. Vi era questa connessione diretta tra le pattuizioni intercorse con il Fondo e la facoltà di nominare un Commissario straordinario. Con l'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, si amplia questa facoltà, stabilendo che l'Istituto può chiedere la nomina di un Commissario anche nella ipotesi che si verificano eventi pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva.

È da ritenere che ciò avvenga anche nel caso che tali eventi pregiudizievoli non comportino, per la loro natura, la violazione di norme convenute tra il Fondo e l'impresa all'atto della concessione dei mutui. Si tratta

di un ampliamento di notevole portata, in quanto si attribuisce al Fondo la facoltà di rendersi, per così dire, giudice dello svolgimento dell'attività produttiva, prescindendo dalle eventuali inadempienze contrattuali.

Seguono, poi, gli articoli 3 e 4. L'articolo 3, in particolare, si prefigge lo scopo di precisare il campo di applicazione delle agevolazioni fiscali. Esso dice testualmente: « Le agevolazioni fiscali di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si intendono applicabili a tutte le operazioni, atti, contratti e formalità inerenti all'adempimento di condizioni richieste dallo Istituto mobiliare italiano, oltre che in sede di concessione dei finanziamenti, anche durante il corso dei finanziamenti stessi ».

Con l'articolo 4 si autorizza l'Istituto mobiliare italiano a costituire una società ai fini dell'amministrazione, della gestione e del finanziamento delle partecipazioni del Fondo, nonché dell'acquisizione in proprietà, per l'eventuale alienazione, di tali partecipazioni.

Il secondo comma dell'articolo 4 nel testo presentato dal Governo alla Camera prevedeva quanto segue: « Le esenzioni di cui all'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si applicano alla società di cui al precedente comma anche per quanto riguarda l'imposta sulle società, nonché i rapporti della società stessa con le imprese finanziate ». Lo stesso Governo, in sede di esame del disegno di legge alla Camera, ha ritenuto di dover meglio definire l'ambito dell'agevolazione.

Nell'altro ramo del Parlamento il relatore, onorevole Bima, ha osservato che l'imposta sulle società era l'unica nella quale non era entrata la « pecca » delle esenzioni particolari. Il secondo comma dell'articolo 4 è stato, dunque, modificato come segue: « Le esenzioni di cui, eccetera . . . , si applicano alla società di cui al precedente comma anche per quanto riguarda i rapporti della società stessa con le imprese finanziate »; ed inoltre: « l'imposta sulle società sarà corrisposta nella misura di cui all'ultimo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645 », vale a dire che si limiterà al 40 per cento, così come è previsto per le società a partecipazione statale.

Ritengo che i colleghi abbiano presente che quando fu emanato il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, fu rilevato come la particolare natura delle necessità che si presentavano, che coinvolgevano responsabilità notevoli riguardo al mantenimento dei livelli di occupazione, ponesse il Fondo di fronte a imprese in situazioni eterogenee, per cui si era previsto che il Fondo stesso avesse delle particolari facoltà di intervento (quella che ho ricordato prima, di autorizzare l'Istituto a richiedere la nomina di Commissari straordinari costituiva già, per il nostro ordinamento, una novità di notevole rilievo). Già allora era stata prevista la facoltà, con la gestione commissariale, di sciogliere i consigli di amministrazione e i collegi sindacali e, in definitiva, era addossata all'Istituto mobiliare italiano (dato che il Commissario era nominato su richiesta dell'Istituto stesso, che doveva comprovare le particolari inadempienze) una responsabilità di gestione nei cui confronti l'Istituto ha sempre cercato, in maniera discreta, non dico di sottrarsi, ma di autolimitarsi per difendere la sua caratteristica di istituto finanziario. Io esprimo qui la mia opinione che, così comportandosi, gli amministratori e i dirigenti di questo importantissimo Istituto, che è condotto con notevole agilità e che ha svolto e svolge, a mio avviso, una funzione di rilevante importanza nel Paese, hanno bene operato. Non nel senso che in questo modo rendevano meno efficiente l'applicazione di norme di natura straordinaria per il nostro ordinamento giuridico ed economico, ma nel senso di provocare l'intervento di altri strumenti, in modo che l'IMI, Istituto finanziario, non fosse trascinato ad assumere direttamente o indirettamente responsabilità di altra natura, creando qualche doppiopione, per ora piccolo, ma in prospettiva meno piccolo, di organismi già esistenti.

Questi mi sembrano essere i motivi che stanno alla base dell'articolo 4, comma primo, che autorizza l'IMI, con i mezzi ottenuti dal Fondo, a costituire una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del Fondo stesso. Questa società presenterà i suoi bilanci, che avremo modo di vedere, di anno in anno, perchè sa-

ranno oggetto di una relazione. Dice infatti l'articolo: « Con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge istitutiva del Fondo, saranno disciplinate le norme relative allo statuto e regolamentazione della società e i suoi rapporti con il Fondo ». In tal modo, avendo la possibilità di vedere, ogni anno, come questa società avrà operato, a mio giudizio noi avremo veramente impedito che un ente finanziario abbia potuto essere, in un certo modo, trasformato o snaturato, addossandogli compiti di gestione di carattere economico.

Io richiamo l'attenzione dei colleghi su questo fatto, che è un fatto rilevante, e che, nel quadro degli interventi dell'amministrazione pubblica, si colloca, vorrei dire, al posto giusto e in modo opportuno. E detto questo, concludo esprimendo parere favorevole, con la preghiera alla Commissione, se lo crede, di condividere la mia proposta di approvazione.

BERTOLI. Signor Presidente, io vorrei osservare, senza farne una questione formale, che questo disegno di legge non è di scarsa importanza, come anche dalla relazione del senatore Martinelli è stato sottolineato. Noi lo discutiamo in condizioni, direi, sfavorevoli, sia dal punto di vista dell'orario, sia della presenza non certo numerosa dei commissari. Se lei, onorevole Presidente, ritenesse di discutere il provvedimento in condizioni migliori di queste, gliene sarei grato.

PRESIDENTE. Io direi di continuare la discussione anche se i presenti non sono molto numerosi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono qui per parlare anche a nome del collega del Ministero del tesoro, però ho seguito la discussione in sede di Commissione industria, quando, appunto, queste particolarità della legge sono state illustrate dalle varie parti politiche; e debbo dire che l'approvazione di questo disegno di legge è sollecitata da varie parti, anche dal mondo sindacale, perchè la legge 11 marzo 1965, n. 123, ha adempiuto

una funzione, anche egregia, nei riguardi delle piccole e medie industrie manifatturiere che erano state prevalentemente colpite dalla depressione del 1964-65, depressione che con la predetta legge eravamo riusciti in parte a risolvere.

Ora, siccome ci sono numerose domande da parte di aziende, un ulteriore finanziamento di 30 miliardi di lire permetterebbe a queste piccole e medie imprese di ottenere crediti facilitati, come è stato fatto per altre.

Ecco perchè il Governo si permette di mettere in rilievo l'urgenza del provvedimento. Le osservazioni fatte, peraltro, all'articolo 4 e all'articolo 2, tendono tutte ad aumentare, da parte dell'IMI, il potere di intervento presso singole aziende. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 4, gli interventi da parte dell'IMI si sono concretizzati in partecipazioni azionarie, facendo nascere una società limitatamente a queste partecipazioni. Quindi la preoccupazione espressa dalle varie parti politiche potrà forse essere ripensata e ridimensionata, data l'urgenza e data la discussione generale che si fece all'atto della istituzione del fondo e quella svoltasi nell'altro ramo del Parlamento in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bertoli è d'accordo?

B E R T O L I . Ho già precisato che non insisterò in maniera formale per il rinvio. Però sappiamo che questo Fondo è stato istituito con un decreto al fine di affrontare la situazione congiunturale in un periodo non favorevole all'economia italiana per quanto riguarda le piccole e medie industrie. Ora sappiamo che la situazione è mutata ed è vista con particolare ottimismo da parte del Governo. Saremmo quindi grati al Sottosegretario se volesse, anche brevemente, dirci quali sono gli elementi che sono cambiati e quelli che permangono, quindi, connessi con la necessità di proseguire ancora questa funzione di aiuto alle piccole e medie industrie da parte dell'IMI, con ulteriore allargamento del Fondo. In secondo

luogo, ogni qualvolta si è trattato di agevolazioni comunque date alle piccole e medie industrie in base alla legge, abbiamo fatto l'osservazione, che mi pare sia stata ripetuta anche nel dibattito alla Camera, circa l'interpretazione da darsi, da parte dell'Istituto, o del Governo, alla qualificazione di « piccole e medie industrie ». È vero che per quanto riguarda le industrie manifatturiere non c'è una legge, ma soltanto un'interpretazione del Comitato del credito e del risparmio che stabilisce che la qualifica di piccola e media industria è attribuita in base al numero dei dipendenti e del capitale investito; ma mi pare che, in generale, quel criterio, già così largo, si sia ancor più allargato in sede di interpretazione, per cui nelle piccole e medie industrie si comprendono anche industrie di dimensioni notevoli; quindi lo scopo della legge viene ad essere un po' alterato.

In terzo luogo, sappiamo dalla relazione, e anche da quanto è stato qui dibattuto, che di questi cento miliardi che devono essere devoluti, 25 miliardi saranno a fondo perduto. L'IMI poteva praticare certi tassi di interesse in relazione a questo fatto.

Quindi, questi ulteriori 30 miliardi non permetteranno probabilmente di provvedere alle richieste delle industrie con gli stessi tassi di interesse praticati finora. C'è, insomma, uno squilibrio tra prima e dopo, al quale non so come l'IMI possa ovviare. Anche su questo vorrei qualche delucidazione dal rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda, poi, la questione dei commissari, è vero, come dice l'onorevole Vittorino Colombo che in questo modo allarghiamo l'area di intervento del potere pubblico. Però, sebbene noi siamo d'accordo a che l'intervento del potere pubblico sia sempre più largo, secondo determinati indirizzi, mi sembra che si tratti di una cosa molto seria e grave. Nell'altro ramo del Parlamento la nostra parte politica, pur non avendo presentato alcun emendamento, ha manifestato serie perplessità in ordine allo articolo 2.

Io capisco che l'Istituto intervenga per tutelare i propri interessi, in quanto si tratta di interessi che sono definiti in base ai

contratti tra l'azienda e l'Istituto. Ma qui, dicendo « è compresa anche l'ipotesi che si verificano eventi pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva », si dà in sostanza la possibilità all'Istituto di intervenire quando vuole. Faccio un caso: supponiamo che attraverso una battaglia sindacale le maestranze riescano ad ottenere dei miglioramenti salariali tali da essere considerati dall'Istituto come pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva, per cui l'Istituto manda il commissario per annullarli. Stiamo attenti a queste cose! Mi sembra che la facoltà di intervento sia veramente troppo larga! Se il Sottosegretario potesse citare qualche caso che dimostri la necessità di questo articolo 2, gliene sarei molto grato.

Per quanto riguarda la costituzione della società, sono d'accordo con il collega Martignelli. In sostanza, è bene che siano sempre divise le funzioni di carattere puramente finanziario, che sarebbero proprie dell'Istituto, da quelle dell'intervento nelle gestioni delle imprese, anche perchè non so fino a che punto l'Istituto sia preparato ad un tale compito, che richiede un'attrezzatura ben diversa da quella occorrente per il suo normale funzionamento.

Circa le agevolazioni fiscali, anche su questa questione sono state fatte delle osservazioni da parte del nostro Gruppo nell'altro ramo del Parlamento. Direi che una giustificazione l'ha data, mi sembra, lo stesso onorevole Vittorino Colombo. Adesso non c'è più un fondo perduto, quindi ci sono diverse possibilità di praticare tassi d'interesse.

Queste sono le osservazioni che desideravo fare. Dichiaro fin d'ora che noi ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.

C U Z A R I . Debbo dire che questo disegno di legge mi lascia perplesso, per più di un motivo.

Non entro adesso nel merito di tutte le questioni, ma, affrontandone solo alcune, desidero riferirmi anzitutto alla costituzione della società, per amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del Fondo. Noi qui superiamo la figura degli enti di gestione. Gli enti di gestione hanno una loro giustifica-

zione in quanto riguardano settori omogenei; non solo, ma hanno anche il controllo diretto, immediato di un potere assolutamente indiscutibile, quale è quello della Corte dei conti. Qui si crea invece una società che amministra e gestisce; essa riceve i mezzi che, a sua volta, ritengo, dovrà redistribuire, creando una specie di intermediazione che, data la presenza di una quantità di aziende che hanno aspetti completamente diversi una dall'altra, non vedo a che scopo possa servire. Posso arrivare a comprendere la figura del Commissario, il quale, se sarà scelto con determinati criteri, potrà anche rappresentare un elemento di garanzia. Ma non mi rendo conto del motivo per cui si debba costituire una società per la gestione e l'amministrazione del Fondo. Ci sono dei presupposti che fanno ritenere che le varie società avranno bisogno di avere un ente immediatamente vicino? Cioè, queste società si considerano già così scarsamente operative in partenza, che occorre metter loro vicino un ente che si addossi il complesso della situazione debitoria?

Non sarebbe possibile, se ci sono delle situazioni particolari, affidarle ai vari enti di gestione già esistenti? Perchè una cosa è la garanzia finanziaria, che deve avere l'Istituto mobiliare italiano, un'altra cosa è la gestione che troverebbe migliore collocazione nei vari enti di gestione. Questi enti, bene o male, hanno dimostrato di avere una loro funzionalità e di rispondere alla logica dell'intervento statale, mentre qui siamo di fronte ad una soluzione un po' empirica, dettata forse più dall'urgenza, dalla preoccupazione di una situazione che io non conosco, che non da una sistematica razionale.

A R T O M . Mi pare che sulla prima parte del provvedimento, che consiste nell'aumento delle disponibilità del fondo speciale, non vi siano questioni da sollevare.

Quanto al punto relativo alla nomina del commissario, evidentemente, ci troviamo di fronte ad un sistema assolutamente anormale. Tuttavia il principio non è nuovo. Esso è già affermato in una legge precedente, ed ha un carattere di assoluta eccezionalità. Noi non siamo qui per discuterlo. Siamo qui

ad esaminarlo con riferimento all'allargamento previsto nell'articolo 2.

Nel decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, il potere commissariale fissato dall'articolo 5 è concesso a garanzia degli obblighi del contratto. Il testo dell'articolo è infatti il seguente: « In caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti contrattualmente delle imprese in dipendenza delle operazioni disciplinate dal presente decreto, l'Istituto mobiliare italiano può chiedere al Ministero del tesoro la nomina di un Commissario straordinario ». Sottolineo la frase: « può chiedere ». Non è che l'Istituto possa agire a propria discrezione, occorre che vi sia l'intervento del Ministero, il quale esaminerà la richiesta e sentirà la controparte prima di prendere una decisione.

Però, come dicevo, qui siamo nel campo delle inadempienze contrattuali. Nell'articolo 2 siamo di fronte ad un ampliamento notevole perchè esso riguarda il punto del pregiudizio all'ordinato svolgimento delle attività produttive. Questa frase: « ordinato svolgimento delle attività produttive », è già prevista nel secondo capoverso dell'articolo 5 del decreto, ma è prevista per un caso particolare, per il caso cioè in cui il Commissario nominato dal Ministro del tesoro su richiesta dell'IMI constati l'impossibilità del riassetto dell'azienda e introduca istanza di fallimento. Qui, invece, a un certo momento, l'IMI dice: per quanto non abbiate violato i patti contrattuali che hanno condizionato la concessione del mutuo, fate sorgere delle preoccupazioni per il futuro; quindi io intervengo e vi sostituisco. Come voi vedete, è un potere estremamente largo e penetrante. È necessario perciò che su questo punto noi richiamiamo l'attenzione della Commissione e preghiamo quindi i colleghi di esprimere anche il loro parere.

Non mi soffermo sull'articolo 3 che pure mi pare abbastanza interessante. Lo Stato, praticamente, attraverso l'IMI, interviene per salvare l'azienda, e ritiene necessario che l'azienda faccia una serie di operazioni, adempia a determinate condizioni; e, in corrispettivo degli adempimenti richiesti, è logico che possa concedere delle agevolazioni fiscali. Noi domandiamo se, in gene-

rale, le esenzioni debbano essere date; quindi su questo possiamo fare delle riserve. Possiamo tuttavia riconoscere che la disposizione ha una sua logica: dal momento che l'esenzione è stata concessa per quegli atti che sono condizionanti del mutuo, può essere concessa anche per quegli atti che sono imposti come condizione per la garanzia del mutuo.

Il punto più delicato è la costituzione della società; su questo punto, sarebbe necessario avere delle spiegazioni perchè l'articolo mi pare renda possibili due interpretazioni. Una è la seguente: io, ente creditore, desidero essere rappresentato in seno all'amministrazione della società controllata, e, quindi, desidero avere una partecipazione di capitale, piccola o grande, che mi permetta di avere un rappresentante nel consiglio di amministrazione. Se fosse questa l'interpretazione (vi sono tanti altri mezzi per raggiungere lo stesso scopo), dati questi fatti e data anche la prassi largamente usata da tante parti di nominare amministratori come condizione contrattuale formale o non formale, scritta o non scritta, credo che l'Istituto non avrebbe neanche richiesto una norma del genere. Penso invece che lo scopo sia un altro: di permettere cioè una forma di finanziamento, con immissione di capitale nella società finanziaria, sotto forma di sottoscrizione di aumento di capitale invece che sotto forma creditizia. Se così è, noi abbiamo spiegate le ragioni per cui queste società non sono più assorbite dall'IMI: la partecipazione che verrebbe data a questa forma di finanziamento sarebbe collegata alla concessione di un finanziamento fatta direttamente dall'IMI. Quindi avremmo, da un lato, la garanzia dell'IMI e dall'altro una partecipazione azionaria collegata alla forma creditizia che dovrebbe domani cessare. Io credo che già oggi l'IMI detenga partecipazioni azionarie e anche su una scala piuttosto vasta; ma queste partecipazioni non sono detenute dallo stesso IMI, ma attraverso organismi collaterali, in modo che la distinzione esiste già di fatto, perchè l'IMI non può per legge possedere obbligazioni. In ogni modo, il concetto di distinguere la partici-

zione in altre imprese dall'attività finanziaria, credo ci trovi tutti d'accordo. Ma vorremmo avere maggiori spiegazioni, sapere cioè perchè l'IMI desidera avere queste partecipazioni: una partecipazione che gli deriva in caso di inadempienza contrattuale da parte di un suo debitore, o delle forme di finanziamento che desidera avere per poter partecipare all'amministrazione della società, oppure delle forme di finanziamento fatte sotto forma di sottoscrizione di capitale sociale per favorire il riassetto di determinate imprese? Vorremmo sapere a quale di queste tre ipotesi si può ricollegare la richiesta di ulteriori partecipazioni azionarie, sia pure attraverso una società controllata. Vorremmo anche sapere se la costituzione di una società per azioni rappresenta un'eccezione al principio che l'IMI non può possedere delle azioni. L'IMI oggi fa un'eccezione, perchè avrebbe il diritto di conservare in proprio le azioni di queste società finanziarie, quindi sarebbe questo un modo di superare il divieto di possedere delle azioni.

MARTINELLI. Ma con mezzi del Fondo, non con mezzi propri.

ARTOM. Queste non sono ragioni per votare contro il disegno di legge, ma semplicemente richieste di chiarimenti in relazione ai problemi che sono stati posti.

DE LUCA. Per quanto si riferisce all'articolo 2, anch'io ho notato che si tratta di un intervento di natura eccezionale. Però ricordo bene che la finalità che si volle conseguire quando fu istituito il Fondo era una finalità produttiva. Si era in tempi di bassa congiuntura e si disse: « Vogliamo istituire questo Fondo che sarà gestito dall'IMI allo scopo di dare un impulso potente all'attività produttiva » e si stabilì che i finanziamenti si potessero fare anche per la riorganizzazione aziendale, non soltanto per l'impianto, per l'ampliamento, per lo ammodernamento dell'azienda, eccetera. Ma la nomina dell'eventuale Commissario in questo caso non è subordinata soltanto all'inosservanza delle condizioni contrattuali. Secondo me si vuole andare verso la fi-

nalità fondamentale del decreto istitutivo del Fondo, che è, ripeto, una finalità produttiva. Questa potrebbe essere una giustificazione.

Anch'io sono perplesso circa questa eccezione, questa innovazione agli ordinamenti normali, anche se c'è una certa cautela perchè, in definitiva, a decidere sarebbe il Ministro del tesoro, sentito certamente il Comitato per il credito. Quindi su questo punto esprimo una certa perplessità.

Per quanto riguarda la norma contenuta nell'articolo 4, che darebbe la possibilità all'Istituto di costituire, con le disponibilità del Fondo, una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni, anche qui io ricordo che il decreto-legge istitutivo del Fondo stabiliva che tra le forme di intervento potesse esservi anche quella delle partecipazioni azionarie. Quindi, l'eccezione non si fa adesso, l'eccezione fu fatta allora.

Ora, quale sarebbe la sostanza, la ragione di questa norma? Io ritengo (sarà una mia convinzione personale) che la gestione del Fondo sia stato per l'IMI un compito pesante, straordinario. Lo desumo da tanti elementi. Attraverso la costituzione della società, l'IMI si libererebbe completamente della gestione del Fondo. Sarebbe un fatto normale questo. Vi è però l'osservazione fatta dal collega Cuzari: perchè costituire adesso una società di gestione, quando ci si potrebbe servire di quelle già esistenti? Ad ogni modo, si tratta di una gestione particolare, che potrà trovare poi il suo inquadramento in determinati organismi.

Questi sono i punti che desideravo chiarire. Sul primo ho espresso una perplessità, pur cercando di dare una spiegazione. Circa il secondo punto, penso che la norma sia da ammettere, date le finalità che il Fondo si propone di perseguire. Naturalmente, sono d'accordo per dare all'IMI la possibilità di emettere obbligazioni per l'ulteriore importo di 30 miliardi.

STEFANELLI. Faccio osservare che nella relazione che accompagna la proposta di legge presentata alla Camera si legge: « Peraltro, mentre le disponibilità del

Fondo debbono considerarsi praticamente esaurite, restano da soddisfare numerose domande ritenute ammissibili in sede di istruttoria, nonché altre richieste che, per mancanza di fondi, non hanno potuto neppure essere sottoposte ad un esame preliminare, benchè tra le operazioni rimaste in sospeso figurino posizioni di particolare rilievo economico-sociale ». Quali sono queste posizioni? Si riferiscono ad aziende che operano in particolari settori produttivi, per cui vi è la necessità di intensificare l'occupazione della manodopera? È una questione alla quale si deve dare una risposta. All'altro ramo del Parlamento si è rilevato, facendo riferimento in particolare al settore tessile, come « molti crediti siano, sì, andati a medie imprese, le quali risultano per altro collegate a grossi complessi industriali ». Si è inoltre insistito, alla Camera, sulla necessità di controlli sul piano produttivo delle imprese agevolate, di salvaguardare l'occupazione operaia e sull'esigenza di sentire la opinione dei sindacati.

Uno dei temi fondamentali che si discute e che non si riesce a risolvere è quello della distinzione tra grosse, medie e piccole aziende.

In sede di parere da parte della Commissione industria del Senato, alcuni colleghi hanno chiesto chiarimenti sull'entità delle erogazioni alle industrie nelle zone depresse e sui criteri in base ai quali si opera la distinzione tra le grandi imprese industriali da un lato e le piccole e medie imprese dall'altro.

Spero che i rappresentanti del Governo potranno fornirci i chiarimenti richiesti.

S A L E R N I . Effettivamente, ci troviamo di fronte ad un Istituto che potrebbe ritenersi abbia esaurito il suo compito, in quanto era nato soltanto in funzione della particolare congiuntura. Senonchè la *ratio legis* dice già che non tutti i compiti o tutti gli impegni che l'Istituto ha assunto nei confronti di terzi sono stati esauriti, per cui si richiede anche un aumento del fondo perchè l'Istituto possa mantener fede ai suoi impegni.

Per quanto riguarda le disposizioni successive all'articolo 1, è stato messo bene in chiaro che l'IMI non può possedere, almeno direttamente, delle partecipazioni, per cui si sarebbe escogitata la forma prevista nell'articolo 4, onde superare l'ostacolo dal punto di vista sostanziale.

Io condivido in pieno il rilievo fatto dal collega e amico De Luca, il quale ha osservato che probabilmente questa forma è stata escogitata molto sapientemente per poter procedere alla successiva liquidazione del Fondo. Altrimenti, non si vede perchè si dovrebbe creare questa società, sulla cui funzione io sono molto perplesso. Perchè noi, senatore Martinelli, modifichiamo con questa legge la funzione che l'Istituto aveva in origine, che non era soltanto quella di dare delle direttive, ma anche quella di effettuare interventi finanziari, anche in relazione alla gestione e all'amministrazione dell'Istituto stesso.

Quindi, superando questa funzione e mantenendo l'Istituto solo come organo di direzione e di controllo, credo che l'Istituto stesso non possa durare a lungo.

Su questo punto il mio rilievo determina ancor più perplessità. Che cosa succederebbe qualora la gestione del Fondo venisse trasferita ad un ente privato? Noi avremmo più questo potere di controllo? E in quale veste dovremmo parteciparvi?

Quello che mi preoccupa è che noi, fornendo nuovamente a questa società dei fondi, che pure dovranno servire a fini utili, determineremo la creazione di un carrozzone che potrà influenzare e determinare, non soltanto dal punto di vista finanziario, la nostra economia. Perciò io manifesto ora le mie perplessità, riservandomi di decidere poi, in conformità di quello che sarà il parere della maggioranza, quale voto esprimere.

M A R T I N E L L I , relatore. Desidero innanzitutto ringraziare il collega Bertoli per non aver voluto insistere sulla richiesta di rinvio in considerazione delle ragioni d'urgenza che dovrebbero imporci di approvare con estrema sollecitudine questo provvedimento, anche perchè vi sono situazioni che

devono essere risolte e possono esserlo favorevolmente solo se noi diamo questo rifornimento di mezzi al Fondo.

Detto questo, mi permetto di esprimere qualche considerazione aggiuntiva a quanto ho già esposto in sede introduttiva circa la nomina di un commissario straordinario, anche per motivi che non hanno nulla a che vedere con i rapporti contrattuali intercorsi fra Fondo e aziende assistite, e l'autorizzazione a costituire con le disponibilità del Fondo la società in questione. In merito all'articolo 2, avevo detto che si trattava di una norma di notevole importanza. Avevo lasciato, poi per ultime le mie considerazioni sul primo comma dell'articolo 4, perchè desideravo far presente che, in definitiva, questo articolo (e credo di aver usato delle parole prudenti) andava incontro ad una realtà, la quale muoveva dal fatto che l'IMI non aveva mai ritenuto di essere nella possibilità di applicare le norme di quel decreto che gli consentiva di operare, in un certo senso, con le qualità e le attitudini dell'operatore industriale. Non avendo di questo nè l'organizzazione nè la *forma mentis*, per così dire, non aveva conseguentemente dato corso all'applicazione di quelle facoltà che il decreto gli aveva concesso.

Ma un conto è entrare e un conto è uscire. Queste aziende, che sono state agevolate per un fine altamente sociale, cioè per la tutela dell'occupazione, hanno avuto delle vicende in forza delle quali gli aumenti di capitale garantiti con le sottoscrizioni e l'acquisto di nuove azioni oggi sono da valutare patrimonialmente, non già con cifre maggiori, ma con cifre minori. Ed allora in queste situazioni, valutata la possibilità di gestione economica, occorre che intervenga il più rapidamente possibile un commissario. All'articolo 2 è detto che l'intervento del commissario può essere chiesto anche nell'ipotesi che si verificano eventi pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva. E quale evento è più pregiudizievole di quello della perdita del capitale sociale e della necessità di trovarne dell'altro?

Devo dire che, per quanto mi consta, l'Istituto mobiliare italiano non ha avuto finora che una funzione e responsabilità di

gestione, mai patrimoniale (dà fastidio all'IMI anche questo). Ed ecco allora l'articolo 4, del quale io prego di considerare il primo comma: « L'Istituto mobiliare italiano, quale gestore del Fondo di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è autorizzato a costituire, con le disponibilità del Fondo, una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del Fondo stesso, il quale è autorizzato a fornire alla società gli occorrenti mezzi finanziari ed a trasferirle in proprietà, anche per l'eventuale alineazione, le partecipazioni di cui sopra ». Qui si tratta di passare dove l'acqua è più bassa, come dicono dalle mie parti, ed allora ecco che l'Istituto mobiliare italiano, che ha la responsabilità della gestione di questo Fondo, vuol lasciare ad una società, che agirà con tutte le facoltà e le agevolazioni che son proprie di una società, la facoltà di cedere e trasferire le azioni per fare in modo che le aziende manifatturiere, perchè risanabili ma soprattutto perchè non risanabili, possano essere rapidamente sistemate nel mondo economico e industriale, con quelle conseguenze ai fini patrimoniali che noi vedremo emergere nel bilancio di questa società. Se non ci fosse la nuova società, come potrebbe muoversi il Fondo, che non ha gestori propri ma è gestito e rappresentato legalmente dall'Istituto mobiliare italiano? Dovrebbe muoversi attraverso chi lo rappresenta, cioè attraverso il personale dell'Istituto mobiliare italiano; ma, a mio giudizio, così avrebbe molto minore agilità e anche un complesso di implicazioni, di aderenze, proprio nel senso materiale di impaccio, diretto e indiretto, che alla fine potrebbero riuscire dannose alla funzione che l'Istituto mobiliare italiano con tanta qualità e prestigio ha finora svolto nel nostro Paese.

Quando noi abbiamo approvato l'articolo 4 del decreto-legge che autorizzava l'Istituto mobiliare italiano a finanziamenti sotto forma di mutui ipotecari, crediti, sconto cambiali, riporti e anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli e merci, a dare garanzia per gli aumenti di capitale delle

imprese mediante sottoscrizione e acquisto di azioni, acquisto di partecipazioni possedute in altre aziende per alienarle successivamente e, in casi particolari, prelievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese, eccetera, al fine di risanare tali aziende, abbiamo messo in piedi un altro FIM per l'industria meccanica, e questo FIM continua a vivere perchè, come dicevo prima, un conto è entrare e un conto è uscire. In questa situazione è evidente che l'Istituto mobiliare italiano oggi chieda di passare dove l'acqua è più bassa per continuare a fare l'IMI. Ma non è comprensibile e, io dico, lodevole questa decisione di mettere dall'altra parte della riva la società che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato a gestire ma che, finalmente, comparirà con autonomia, personalità e vesti proprie?

Ecco le ragioni per le quali, dopo averci pensato un po' ed essendomi espresso in modo aperto prima, io ritengo che, avendo messo al mondo quel figliuolo, anche se, forse, non avevamo misurato bene tutte le conseguenze, oggi che il figliuolo è nato dobbiamo fare in modo che possa essere collocato con opportunità e vivere staccato dall'Istituto mobiliare italiano, che non ne fu la madre, ma soltanto, se mi è consentita questa espressione, la levatrice.

C O L O M B O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avendo assistito alla discussione della legge n. 123 del 1965 svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, ritengo di poter dire cose abbastanza opportune.

In sostanza, la legge n. 123 è nata proprio come azione di salvataggio in un momento particolarmente delicato della nostra economia ed in funzione dei due settori più interessati sotto il profilo dell'occupazione, cioè il settore tessile e quello metalmeccanico, tanto è vero che, in collegamento a questo provvedimento, il Governo a suo tempo presentò un disegno di legge relativo alla ristrutturazione del settore tessile, il quale, purtroppo, è ancora nelle secche dell'altro ramo del Parlamento, anche perchè mi pare che non tutte le organizzazioni sindacali ab-

biano un parere omogeneo a questo riguardo, non tanto per la parte relativa al settore industriale quanto per quella relativa alle provvidenze di natura sociale.

Ora, il fondo speciale stanziato con la legge n. 123 ha consentito la ripresa di varie aziende che erano state colpite dall'andamento congiunturale e che stanno riacquistando una discreta vitalità. E questo è rilevabile da indici di tipo occupazionale, sia per quanto riguarda l'occupazione vera e propria, sia per la diminuzione del ricorso alla Cassa integrazione salari. Non tutte le aziende, però, hanno avuto questa possibilità di ripresa in quanto, mentre le disponibilità del fondo praticamente sono esaurite, vi sono ancora numerose domande da soddisfare ritenute accettabili in sede istruttoria ed anche altre richieste che non sono state neanche sottoposte ad esame preliminare. Perciò il Governo si è chiesto: conviene lasciar morire queste aziende, creando nuovamente disoccupazione, oppure mediante l'assegnazione di altri 30 miliardi a questo fondo — in attesa che venga varato il provvedimento relativo al settore tessile — è possibile tentare di portare queste posizioni marginali di talune aziende a situazioni abbastanza discrete di economicità? Con questo provvedimento si cerca di fare proprio questo, per cui si è posto immediatamente il problema della concessione.

Nella Commissione industria, il Sottosegretario all'industria ha esposto cifre piuttosto analitiche circa la distribuzione ai vari settori merceologici, la distribuzione territoriale e la distribuzione a seconda anche delle dimensioni delle singole aziende. A questo punto viene fuori il grosso interrogativo prospettato dal senatore Bertoli, cioè il problema delle piccole e medie aziende.

Se non erro, la nostra legislazione in varie leggi ha recepito cinque o sei definizioni delle piccole e medie aziende; nell'altro ramo del Parlamento, inoltre, sono depositate due iniziative parlamentari intese a codificare questo concetto. Ma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un po' frenato questo desiderio di codificare l'isti-

tuto della piccola e media azienda, mettendo in risalto che non era opportuno, data la non sufficiente chiarezza dell'argomento, fissare in termini giuridici la natura e le caratteristiche oggettive di queste iniziative.

Questa è la ragione per la quale il problema rimane ancora aperto; a mio avviso, varrebbe la pena di ripensare alle raccomandazioni del CNEL per cercare di approfondire cosa dobbiamo intendere quando si parla di piccole e medie aziende, sia dal punto di vista finanziario, sia da quello dell'occupazione.

Per quanto concerne il tasso di interesse, con la legge n. 123 vi è la possibilità di concedere mutui a condizioni agevolate, e ciò è dovuto al fatto che questo fondo speciale era ottenuto se non sbaglio, mediante un quarto di concessione da parte dello Stato a fondo perduto, mentre nel provvedimento in discussione non si fa riferimento a quel fondo, per cui i nuovi prestiti, a mio parere, potranno essere concessi a condizioni meno vantaggiose che per il passato.

Devo confessare, infine, che non sono in grado di dire in termini quantitativi e qualitativi a quanto ammonta esattamente l'intervento. Se non ricordo male, l'onorevole Malfatti davanti alla Commissione industria ha detto che si tratta di interventi molto limitati, e nel numero e nella portata. D'altra parte, la posizione eccezionale di questo determinato fondo e l'analisi della possibilità di far nascere una apposita società per la sua gestione mi pare che confermino l'eccezionalità dell'intero provvedimento.

Ringrazio, perciò, gli onorevoli senatori di non aver insistito sulla pregiudiziale e desidero ricordare alla Commissione che il provvedimento in discussione è stato richiesto non solo da parte del mondo industriale, ma in particolare dalle organizzazioni sindacali; almeno le più grosse hanno sostenuto la definitiva approvazione del disegno di legge, in quanto la legge n. 123, ha consentito azioni di salvataggio di alcune aziende colpite dall'andamento congiunturale. Per alcune di esse è stata rilevata l'opportunità di collocarle definitivamente nei vari enti di gestio-

ne oppure nei grandi enti nei quali lo Stato partecipa in modo diretto, come, ad esempio, l'IRI e l'ENI.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è attribuito al fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte secondo le norme recate dal ripetuto decreto-legge.

(È approvato).

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge di cui all'articolo precedente, fra le inadempienze per le quali l'Istituto mobiliare italiano può chiedere la nomina di un Commissario straordinario, è compresa anche l'ipotesi che si verifichino eventi pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva.

(È approvato).

Art. 3.

Le agevolazioni fiscali di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si intendono applicabili a tutte le operazioni, atti, contratti e formalità, inerenti all'adempimento di condizioni richie-

ste dall'Istituto mobiliare italiano, oltre che in sede di concessione dei finanziamenti anche durante il corso dei finanziamenti stessi.

(È approvato).

Art. 4.

L'Istituto mobiliare italiano, quale gestore del Fondo di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è autorizzato a costituire, con le disponibilità del Fondo, una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del Fondo stesso il quale è autorizzato a fornire alla società gli occorrenti mezzi finanziari ed a trasferirle in proprietà, anche per l'eventuale alienazione, le partecipazioni di cui sopra.

Le esenzioni di cui all'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si applicano alla società di cui al precedente comma anche per quanto riguarda i rapporti della società stessa con le imprese finanziate; l'imposta sulle società sarà corrisposta nella misura di cui all'ultimo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645.

Con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge istitutiva del Fondo, saranno disciplinate le norme relative allo statuto e regolamentazione della società e i suoi rapporti con il Fondo.

(È approvato).

A R T O M . Prima avevo posto degli interrogativi, non delle critiche, e mi pare che ad essi il relatore abbia risposto in modo abbastanza soddisfacente. Per questa ragione, pur con qualche riserva sull'estensione, di diritto e non di fatto, della norma relativa alla nomina del Commissario straordinario, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga, a favore dell'UNIRE, dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (1818) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, a favore dell'UNIRE, dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I , *relatore*. Il 31 dicembre 1965 è scaduto il termine per la concessione, a favore dell'UNIRE, dell'abbuono del 60 per cento dei diritti erariali sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli.

Poichè le entrate ordinarie dell'UNIRE non sono sufficienti a fronteggiare le spese ordinarie, l'Ente deve farvi fronte con mezzi straordinari e fra questi è da considerare l'abbuono fiscale sulle scommesse al totalizzatore e al libro, cui ho dianzi accennato.

L'UNIRE svolge compiti che sono riconosciuti di particolare rilevanza economica e sociale; essa, infatti, oltre che esercitare la vigilanza ed il controllo tecnico delle corse e gestire le scommesse, investe i mezzi di finanziamento che pervengono dall'esercizio di dette scommesse o dell'abbuono fiscale, in opere varie, quali l'ammodernamento degli ippodromi, il riassetto degli impianti ed il loro continuo miglioramento tecnico, nonchè l'elargizione di premi di traguardo e di provvidenze varie a favore dell'ippica in genere. La sua attività, quindi, così intensa e varia, favorisce lo sviluppo delle manifestazioni ippiche, ne incrementa le entrate e determina, pertanto, una maggiore produttività dei tributi diretti ed indiretti gravanti su tale settore.

Ora, anche se era mia intenzione cogliere l'occasione dalla discussione del presente disegno di legge per pregare il Presidente della Commissione di procedere ad un esa-

me di questa enorme quantità di esenzioni, ormai raggruppate perfino in un volume di 400 pagine, per cercare di inquadrare la reale situazione in questo particolare settore, onde evitare di turbare l'equilibrio ormai raggiunto tra le entrate e le uscite dell'UNIRE e considerando che il mancato rinnovo di tale concessione, determinando una contrazione dell'attività ippica, danneggerebbe un considerevole contingente di lavoratori e si ripercuoterebbe sfavorevolmente sullo sviluppo turistico del Paese, propongo ai colleghi l'approvazione del presente disegno di legge che mira a prorogare, a favore dell'UNIRE, l'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli, al 31 dicembre 1970.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1º luglio

1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1º gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.

(E approvato).

Art. 2.

Alla spesa relativa all'abbuono di cui trattasi, valutata per l'anno 1966 in lire 2.220 milioni, si farà fronte, quanto a lire 1.665 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 555 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari